

Regione Puglia

UFFICIO COMMISSIONI PERMANENTI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Bari, 20 OTT. 1973

*big. ex
Mull:*

Spett. Ufficio di Segreteria Generale


Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Per i provvedimenti di competenza di codesto Ufficio, si trasmette in allegato il disegno di legge " Concessione della indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali o periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione ", nel testo approvato dalla 1^ Commissione in data odierna, in uno alla Relazione che sarà svolta in aula dal Presidente della predetta Commissione avv. Giovanni Margiotta.

p/ UFFICIO COMMISSIONI

(Nicola Carelli)



CONSIGLIO REGIONALE		
R I V O		
20 OTT. 1973		
Cat.	Classe	Fasc. _____
Prot. N.	3625	

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE
STATALE PROVENIENTE DAI SERVIZI CENTRALI E PERIFERICI
NON TRASFERITI, MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE
PUGLIA.

relatore Avv. GIOVANNI MARGIOTTA

RELAZIONE

al D.D.L. regionale sulla concessione dell'indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Puglia.

La legge regionale n. 20 del 6 agosto 1973 ha prorogato il trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nei ruoli al personale comandato presso la Regione Puglia.

Il provvedimento legislativo di che trattasi subì nell'iter di formazione una modificazione sostanziale rispetto all'originario disegno di legge col privare di tale beneficio il personale statale messo a disposizione. L'emendamento trovava causa di giustificazione in perplessità sorte in Commissione circa la legittimità di siffatta estensione.

Va a questo punto portato nella giusta evidenza che la Regione Abruzzo con legge regionale già in vigore, n. 25 del 26/6/73, ha concesso l'indennità di missione continuativa al personale di che trattasi, proveniente dai servizi centrali o periferici non trasferiti messi a disposizione. Tanto conduce ad eliminare le perplessità sorte a suo tempo.

Per tali motivi, si propone l'approvazione del presente disegno di legge regionale.

L'art. 1 individua il personale statale messo a disposizione cui si riconosce il trattamento economico di missione continuativa ai sensi della legge 15/4/1961, n. 291 sino alla data dell'inquadramento nei ruoli regionali.



L'art. 2 individua i capitoli del bilancio regionale per gli esercizi 1972 e 1973 (ed eventualmente per quelli successivi) su cui imputare la relativa spesa. Si tratta di oneri in definitiva modesti, in quanto gli aventi diritto non superano le 18 o 19 unità.

Si è ritenuto opportuno prevedere infine con l'art. 3 l'urgenza per consentire al suddetto personale di usufruire quanto prima dei benefici contenuti nella legge.



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Concessione di indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Puglia.

art. 1

Al personale dello Stato, proveniente da servizi centrali o periferici non trasferiti alle Regioni, messo a disposizione della Regione Puglia ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14/1/1972 e nn. 8, 9, 10 e 11 del del 15/1/72, destinato a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, è corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio, e fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale, l'indennità di missione, con le modalità e i limiti previsti dalla legge 15/4/1961, n. 291.

art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 e per l'esercizio 1973.

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale.

art. 3

La presente legge regionale sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

